

**Separazione e assegno di mantenimento:
il titolo di studio non può giustificare il rifiuto di determinate offerte di lavoro**

di MAURIZIO BRUNO

L'ordinanza in commento riguarda la questione concernente la volontà della moglie separata (anche se per colpa del marito) di rifiutare quei lavori non consoni al proprio stato culturale, conservando in tal modo il diritto all'assegno di mantenimento.

In linea di massima, era orientamento giurisprudenziale consolidato quello di non imporre alla donna l'espletamento di lavori, se non degradanti, comunque inadeguati al livello culturale ed al titolo di studio dalla medesima conseguito.

In tal senso si pronunciava anche la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza 7 maggio 2019, n. 288, che riconosceva il diritto della moglie di percepire Euro 1.000,00 dal facoltoso marito, tra l'altro essendo la separazione imputabile a questi a causa di una relazione extraconiugale, letteralmente statuendo che «una donna quarantottenne laureata, che aveva goduto di un livello di vita invidiabile, poi non può essere condannata al banco di mescita o al badantato».

La Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento ritiene che la motivazione della Corte d'Appello non sia condivisibile, e cioè non sia esatto il ragionamento del giudice territoriale che dà piena giustificazione al rifiuto di un inadeguato impiego per la moglie, quando questo non appaia conforme al titolo di studio ed alle aspirazioni individuali dell'interessata, ritenendo così legittimo reclamare l'assegno di mantenimento a carico del marito, statuendo che «il profilo individuale non va mortificato con possibili occupazioni inadeguate».

In sostanza, la Corte d'Appello afferma il diritto del coniuge richiedente a rifiutare ogni lavoro che non sia pertinente ed adeguato, tenendo conto del livello di vita goduto in precedenza durante il matrimonio, grazie all'elevato reddito del marito.

Secondo la Cassazione, viceversa, tale orientamento sarebbe manifestamente in contrasto con il disposto dell'art. 156 c.c., così come interpretato dalla Cassazione, laddove l'attitudine al lavoro proficuo quale potenzialità e capacità di guadagno, costituisce elemento che è indispensabile valutare ai fini delle statuizioni afferenti all'assegno di mantenimento.

Il giudice del merito deve accertare le effettive possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa retribuita in considerazione anche del fatto che, ove non vi sia una possibilità di lavoro nella specializzazione conseguita dalla moglie, questa conserva sempre la possibilità di acquisire una professionalità diversa ed ulteriore rispetto a quella posseduta in precedenza.

Nel caso specifico, il marito aveva tra l'altro prospettato alla moglie varie offerte di lavoro non ritenute però adeguate al livello culturale della stessa.

Inoltre, rileva ancora la Corte Suprema, il giudice dell'appello è partito da un presupposto errato in quanto avrebbe dovuto valutare gli impieghi effettivamente reperiti o proposti e la disponibilità della donna a cercare un lavoro anche di rango inferiore, prima di poter fondatamente affermare il diritto della stessa al mantenimento.

La Cassazione prosegue sotto questo profilo, censurando ancora più a fondo la precedente decisione, ritenendo errata la valutazione del Collegio della Corte d'Appello il quale ha confermato il diritto al mantenimento sulla base di rilievi assolutamente astratti.

In sostanza, il giudice dell'appello è giunto a negare dignità al lavoro manuale o di assistenza alle persone, mentre al contrario ha ommesso di porre la propria attenzione su elementi ben più rilevanti, come l'essere o no la donna in grado di procacciarsi redditi adeguati, l'esistenza o meno di proposte di lavoro, l'eventuale rifiuto immotivato di accettarle, o comunque l'attivazione concreta alla ricerca di un'occupazione lavorativa.

Il giudice, dunque, non si è calato nel contesto concreto, né ha effettuato una valutazione specifica delle proposte, dei lavori ricercati o reperiti, né ha valutato quali lavori in concreto abbia ricercato la moglie prima di richiedere l'assegno di mantenimento.

In realtà, il problema è più vasto di quanto la Cassazione sembra recepire.

La domanda da porsi più esattamente è se una donna laureata, che godeva del livello di reddito e di vita del facoltoso marito, la quale ha trascurato di mettere a profitto il proprio titolo di studio, per dedicarsi con l'evidente adesione del coniuge, alla famiglia, dopo essere stata abbandonata dal coniuge per una più giovane ed aitante fanciulla, possa ridursi, come non ritiene logicamente giusto la Corte d'Appello, a svolgere l'attività di badante o di banconista di bar, non sussistendo altra possibilità lavorative per il titolo di studio conseguito?

Ad avviso di chi scrive, dal punto di vista etico e, mi si consenta, di giustizia reale, la risposta non può che essere negativa.

Tra l'altro, a parte le sofisticate e raffinate deduzioni del Collegio, l'ordinanza sembra non tenere conto neanche del noto ed abbastanza recente orientamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 18287/2018) secondo cui l'assegno divorzile (ed a maggior ragione quello di mantenimento nella separazione), riveste una funzione sia assistenziale che compensativa e perequativa.

In sostanza, la Corte a Sezioni Unite aveva ben precisato come, ai fini del riconoscimento dell'assegno, si dovesse adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, desse particolare rilievo al contributo fornito dalla donna in ambito familiare, contributo anch'esso finalizzato alla formazione del patrimonio del marito ed alla sua affermazione economica e lavorativa.

Insomma, se è pur vero che la donna si è solo dedicata alla famiglia non utilizzando il proprio titolo di studio durante il matrimonio, va tuttavia ben considerata, nel diritto o meno all'assegno di mantenimento o divorzile, la circostanza che se il marito ha potuto raggiungere le vette economiche alle quali è giunto, ciò è avvenuto proprio grazie al sacrificio della moglie. Questa, insomma, non può essere penalizzata soltanto per non aver prestato più cura ai propri interessi ed allo sviluppo di una propria carriera, confidando erroneamente nella durata del matrimonio.